



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 21 giugno 1996

CAPO I

PRINCIPI GENERALI E ORGANIZZAZIONE

SEZIONE I

PRINCIPI FINALITA' E CONTENUTO

ART. 1

Oggetto e scopo del Regolamento

(Art. 2 comma 1)

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento finanziario e contabile del Comune e recepisce i principi generali del sistema contabile dello Stato, contenuti nelle disposizioni della Costituzione, i principi della Legge 142/90 in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, le norme contenute nel Decreto Legislativo 77/95, recante "Il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali".

2. Esso costituisce un insieme organico di regole, volte ad assicurare una efficace ed efficiente amministrazione economica e finanziaria dell'Ente, secondo i principi di autonomia, imparzialità e buon andamento della gestione, nel rispetto delle disposizioni che assicurano unitarietà e uniformità del sistema finanziario e contabile.

3. A tal fine disciplina procedure e modalità operative in materia di organizzazione degli uffici, programmazione finanziaria, predisposizione e gestione dei bilanci e del patrimonio, controllo della gestione, servizio di tesoreria, revisione contabile e finanziaria, rendiconto della gestione.

ART.2

Competenze in materia contabile

(Art. 2 comma 3)

1. In armonia con le disposizioni contenute nell'ordinamento delle autonomie locali, nel D.L. n. 29 del 3/02/1993 recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego" e nel Decreto Legislativo 77/95, spetta al Sindaco ed alla Giunta l'attività di programmazione degli atti gestionali. Tale attività trova il suo punto di riferimento negli indirizzi generali di governo, che il Consiglio discute ed approva in apposito documento, nella prima seduta successiva alla sua elezione; nella relazione previsionale programmatica, nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale di previsione che il Consiglio approva annualmente.

2. Spetta ai responsabili dei servizi della VII[^] q.f. ed in loro mancanza ai dipendenti della VI[^] q.f. individuati all'interno del proprio servizio con deliberazione dell'Organo Esecutivo, l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi loro affidati. Tale attività trova il suo punto di riferimento nel piano esecutivo di gestione, predisposto dalla Giunta ai sensi dell'art. 11 del D.Lvo 77/95 ove formulato, ovvero negli indirizzi operativi emanati dalla Giunta.

SEZIONE II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ART.3
Competenze del servizio finanziario
(art. 3 comma 1/Art. 3 comma 3)

1. Le competenze in materia di attività economico finanziaria sono attribuite al Servizio Finanziario, al quale spetta il coordinamento e la gestione delle attività medesime.

2. La direzione del suddetto servizio è attribuita al dipendente di ruolo con la VII^a q.f. o in sua mancanza al dipendente della VI^a q.f.

3. Ad esso, in qualità di Responsabile del Servizio, competono le funzioni che la legge, lo statuto comunale e il presente regolamento, assegnano al suddetto Servizio ed in particolare:

- verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, in occasione della formulazione dei bilanci;
- verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
- espressione dei pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e sulle determinazioni dei responsabili dei servizi di impegno di spesa;
- attestazione della copertura finanziaria sulle proposte di deliberazione e sulle determinazioni dei responsabili dei servizi di impegno di spesa, in relazione alla effettiva disponibilità esistente sui relativi stanziamenti e allo stato degli accertamenti a destinazione vincolata;
- registrazione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata;
- emissione, registrazione e sottoscrizione degli ordinativi di riscossione e dei mandati di pagamento;
- tenuta dei registri delle scritture contabili;
- predisposizione dello schema della relazione previsionale e programmatica;
- predisposizione del progetto dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale;
- predisposizione delle proposte di variazione delle previsioni di bilancio e del piano esecutivo della gestione, ove formulato, sulla base delle indicazioni dei Responsabili dei Servizi e dell'organo di governo;
- tempestiva segnalazione scritta, contenente le proprie valutazioni e proposte al Sindaco, al Segretario e all'organo di revisione, dei fatti gestionali dai quali possono derivare situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- referto del controllo di gestione, da presentare alla Giunta e da comunicare ai responsabili dei servizi, sulla base del rapporto formulato dal "servizio di controllo interno";
- predisposizione del rendiconto della gestione e della connessa relazione illustrativa, da presentare alla Giunta;
- predisposizione e sottoscrizione dei rendiconti relativi all'utilizzo dei contributi straordinari assegnati al Comune, con vincolo di destinazione, da parte di altri enti pubblici;
- tenuta dello stato patrimoniale e degli inventari.

4. Nei casi di assenza o impedimento, il Responsabile del Servizio Finanziario è sostituito da un funzionario della stessa area dallo stesso designato, ovvero, da altro responsabile di Servizio designato dal Segretario.

ART.4
Altre modalità organizzative del servizio finanziario
(Art. 3 comma 2)

1. Nel caso in cui la struttura del Servizio Finanziario si riveli inadeguata rispetto al volume dell'attività finanziaria e gestionale, è consentito stipulare apposita convenzione, o altra forma di collaborazione, tra Comuni o altri Enti, assumendo preventivamente le rispettive intese.

2. Durata della convenzione, modalità operative, rapporti finanziari, saranno regolati con deliberazioni dei rispettivi Enti.

SEZIONE III[^] ***ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO***

ART.5 **Organizzazione e funzionamento del Servizio Economato** ***(Art. 3 Comma 7)***

1. Per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare e al fine di assicurare la funzionalità dei servizi per i quali risulti antieconomico il normale sistema contrattuale, viene istituito il Servizio di Economato.

2. Alla direzione del Servizio di Economato viene preposto un dipendente di ruolo, appartenente all'area economica-finanziaria che assume la qualifica di Economo e che svolge le funzioni di competenza, sotto la vigilanza del Responsabile del Servizio Finanziario.

3. All'Economo viene assegnato un fondo di dotazione di L. 1.500.000, suscettibile di reintegrazione trimestrale. La reintegrazione ha luogo previa presentazione del rendiconto delle spese relative agli importi da reintegrare. Ciascuna spesa non può eccedere l'importo di L. 400.000.

4. L'organizzazione contabile del Servizio di Economato si compone:
- del bollettario degli ordinativi di spesa;
- del giornale delle anticipazioni, delle riscossioni, dei pagamenti e di saldi (libro cassa);
- del partitario per ogni singola voce annessa al Servizio di Economato, con il riepilogo delle voci ordinate per intervento e per impegno di spesa;
-dei verbali di verifica di cassa;

Sul giornale di cassa vengono registrate cronologicamente e simultaneamente con l'effettuazione delle operazioni, tutte le anticipazioni, restituzioni, rimborsi e pagamenti.
I saldi devono corrispondere alla situazione di cassa di ogni momento.

Ad ogni operazione corrisponde una registrazione con l'indicazione del creditore, dell'importo e del riferimento all'ordine. Il partitario dovrà consentire l'analisi contabile per tipo di anticipazione per interventi di bilancio e per altre voci richieste dall'analisi dei costi. I saldi dei conti del partitario dovranno, alla fine di ogni giornata, in totale corrispondere al saldo del giornale e alla giacenza di cassa.

5. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità senza spazi in bianco, senza interlinee, senza trasporti in margine, senza abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo tale che le parole cancellate siano leggibili.

6. Per ogni pagamento l'Economo deve richiedere il documento giustificativo della spesa rilevante ai fini fiscali. Tali documenti sono allegati agli ordini. Nel caso in cui, trattandosi comunque di importi singolarmente modesti, l'eventuale presentazione della pezza giustificativa non costituisca

prova esauriente della spesa, nè individuazione delle persone, occorre allegare l'elencazione analitica dei beneficiari e delle persone che hanno compiuto le operazioni.

7. Detti elenchi devono essere sottoscritti dall'Economo che se ne assume la piena responsabilità.

8. All'Economo viene attribuita, quale indennità di rischio per il maneggio del danaro e valori, un compenso entro i limiti di legge.

9. L'Economo è autorizzato a riscuotere direttamente entrate relative a:
- diritti di segreteria o di ogni altro diritto o corrispettivo dovuto per atti d'ufficio;
- sanzioni pecuniarie per infrazioni e violazioni;
- proventi derivante da tariffe e contribuzioni per i servizi pubblici a domanda individuale.

10. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario l'Economo rende il conto della propria gestione all'Ente per il deposito presso la Segreteria della competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, entro un mese dall'esecutività della delibera di approvazione del conto.

I modelli di conto sono quelli previsti per legge.

Il presente articolo sostituisce il Regolamento previsto al comma 2 dell'art.35 del D. Lvo 77/95.

SEZIONE IV[^] ***PROCEDURE CONTABILI DI GESTIONE***

ART. 6

Pareri di regolarità contabile e attestazione di copertura degli impegni di spesa.

(Art. 3 comma 5)

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il parere di regolarità contabile previsto all'art. 53 della Legge 142/90 sulle deliberazioni e sulle determinazioni dei Responsabili dei servizi, da cui derivino riflessi contabili e finanziari.

2. Tale parere, obbligatorio ma non vincolante, segue quello di regolarità tecnica apposto dal Responsabile del Servizio interessato e precede quello di legittimità, apposto dal Segretario.

3. Esso garantisce la regolare procedura di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, anche sotto l'aspetto giuridico, in quanto verifica la legalità della spesa, la rispondenza di tale scelta con il contenuto della risorsa di entrata e dell'intervento di spesa, la conformità agli obblighi fiscali.

4. Il Responsabile del Servizio Finanziario è tenuto ad attestare l'esistenza della copertura finanziaria, da rilasciare ai sensi dell'art. 55 della Legge 142/90, delle deliberazioni e delle determinazioni dei Responsabili dei Servizi.

Gli atti privi di tale attestazione, ovvero con attestazione negativa, sono nulli.

5. L'attestazione viene resa previa verifica dell'effettiva disponibilità dello stanziamento di spesa e, ove occorra, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti dei primi tre titoli di entrata, per quanto riguarda la spesa corrente, della registrazione degli accertamenti delle correlate entrate vincolate per destinazione di legge, per quanto riguarda le altre spese.

ART.7

Segnalazione di anomalia negli equilibri di Bilancio

(Art. 3 comma 6)

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario procede con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre) alla verifica dello stato di realizzazione delle entrate e di effettuazione delle spese redigendo un prospetto informativo da inviare al Sindaco e all'Assessore competente, al Segretario e all'organo di revisione.

2. Tale prospetto dovrà evidenziare distintamente per la gestione dei residui e per la gestione di competenza, l'ammontare degli accertamenti e riscossioni in entrata, e degli impegni e pagamenti nelle spese.

3. Qualora l'andamento dell'attività gestionale evidenzi il formarsi di uno squilibrio finanziario complessivo tra accertamenti di entrata e impegni di spesa o una possibile alterazione dell'equilibrio economico tra realizzazione delle entrate dei primi tre titoli di bilancio ed effettuazione delle spese di natura corrente, non compensate da maggiori entrate o da minori spese, non compensate da maggiori entrate o da minori spese, il Responsabile del Servizio finanziario ha l'obbligo di redigere apposita relazione da trasmettere tempestivamente al Sindaco, al Segretario e all'organo di revisione, contenente le proprie valutazioni e le proposte nelle misure correttive da adottare per il ripristino e il successivo mantenimento dei suddetti equilibri.

4. Qualora i fatti che hanno reso possibile il determinarsi di tale situazione siano riconducibili ad uno o più servizi in particolare, il Responsabile del Servizio Finanziario invia copia della segnalazione al Responsabile del servizio medesimo, al fine di consentire a questo l'adozione di tempestive azioni correttive.

CAPO II BILANCI E PROGRAMMAZIONE

SEZIONE I[^] *PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEI BILANCI*

ART.8

Partecipazione ai procedimenti di programmazione e formazione dei Bilanci e loro Pubblicità.

(art. 4 comma7)

1. I cittadini, individualmente e mediante le loro libere forme associative, possono chiedere di partecipare al procedimento di programmazione dell'attività amministrativa e di formazione dei bilanci, attraverso apposita consultazione, prima della presentazione del progetto di bilancio al Consiglio Comunale.

2. La pubblicità dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati, viene assicurata a tutti i cittadini mediante la pubblicazione all'albo pretorio, nel notiziario comunale, ove esiste e negli spazi pubblici destinati alle affissioni, dei quadri di sintesi delle risorse e degli interventi, del patrimonio comunale e degli impieghi riferiti a ogni programma di attività.

3. Tali sintesi devono contenere un linguaggio ed un'esposizione tali da risultare facilmente comprensibili a qualunque cittadino.

4. L'amministrazione trasmette alle Organizzazioni Sindacali interne, ai sensi dell'art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore, la documentazione delle spese, relative al personale, da iscrivere nel bilancio.

ART.9

Fasi e tempi di approvazione del Bilancio

(Art. 16 commi 1 e 2)

1. Quindici giorni prima del termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione o della data di convocazione del Consiglio per l'approvazione dello stesso, la Giunta, acquisiti i pareri dell'organo di revisione, mette a disposizione dei consiglieri l'avvenuto deposito, presso la Segreteria Comunale, degli atti e dei documenti inerenti il bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale.

2. Il termine utile per la presentazione di eventuali emendamenti da parte dei Consiglieri viene fissato nei 10 (dieci) giorni antecedenti la data prevista per la seduta del Consiglio Comunale.

3. Il bilancio annuale di previsione, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione, viene approvato dal Consiglio Comunale entro il **31 ottobre di ogni anno**, fatte salve eventuali proroghe di legge.

4. Il Segretario trasmette al Comitato Regionale di Controllo, entro il termine previsto dalla Legge Regionale il bilancio e i documenti ad esso allegati.

SEZIONE II[^]

PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO

ESECUTIVO DI GESTIONE

ART. 10

Struttura e tempi di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione

(Art.11)

1. Il piano esecutivo della gestione è lo strumento con il quale la Giunta traduce gli indirizzi di pianificazione del Consiglio in programmazione operativa.

2. Esso consiste nella ulteriore graduazione in "capitoli" sia delle risorse dell'entrata, sia degli interventi della spesa, avendo riguardo al complesso degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione annuale.

3. Il piano esecutivo della gestione individua gli obiettivi della gestione e la loro articolazione in programmi ed eventuali progetti, evidenzia i centri di responsabilità e i centri di produzione o di costo e/o ricavo, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei servizi per l'attuazione degli obiettivi programmati.

4. Esso viene approvato dalla Giunta Comunale prima dell'inizio dell'esercizio finanziario. Nel caso di approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale ad esercizio finanziario iniziato, l'organo esecutivo dovrà provvedere entro 10 (dieci) giorni dalla deliberazione di approvazione del bilancio.

5. Con la stessa deliberazione vengono altresì assegnate ai Responsabili dei Servizi della VII[^] q.f. ed in loro assenza ai dipendenti della VI[^] q.f. le risorse umane e strumentali per il conseguimento dei risultati attesi.

CAPO III[^]

GESTIONE DEL BILANCIO

SEZIONE I[^]

PROCEDURA DI ENTRATA

ART. 11

Disciplina degli accertamenti di entrata *(Art. 21, 22 23 commi 1)*

1. Il procedimento di accertamento di entrata si realizza attraverso le seguenti operazioni:

- acquisizione di idonea documentazione;
- verifica delle ragioni del credito e della sussistenza di un idoneo titolo giuridico che legittima il credito dell'Amministrazione;
- individuazione soggettiva del debitore;
- quantificazione della somma da incassare;
- definizione della data di incasso.

2. Il procedimento di accertamento di entrata si conclude con l'esecutività dei seguenti atti:
- per le entrate aventi natura tributaria nell'emissione di ruoli; ove trattasi di tributi non riscuotibili a ruolo, da apposite comunicazioni degli enti esattori o dalla consistenza dei conti correnti postali all'uopo istituiti;
 - per i servizi tariffa nell'acquisizione diretta;
 - per le entrate patrimoniali nell'emissione di liste di carico o di ruoli;
 - per le entrate correlate a spese, nell'atto di impegno;
 - per le altre entrate in contratti, provvedimenti giudiziari o altri atti amministrativi specifici.

3. Il Responsabile del procedimento, ovvero del servizio interessato, trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario gli atti di accertamento affinché vengano rilevati mediante apposita registrazione contabile, entro il decimo giorno successivo alla loro esecutività o al loro perfezionamento e, comunque, non oltre il **31 dicembre di ogni anno**.

4. Le entrate non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti e come tali concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione.

5. E' fatta salva la possibilità della loro reinscrizione nel successivo bilancio, qualora i relativi crediti dovessero manifestarsi dopo la chiusura dell'esercizio.

ART. 12

Formazione e sottoscrizione dell'ordinativo di incasso

(Art. 24 comma 3)

1. Gli ordinativi di incasso, da emettere distintamente sulla gestione della competenza e dei residui, devono contenere le seguenti indicazioni:

- numero progressivo;
- esercizio finanziario cui si riferisce l'entrata;
- numero della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata, con la situazione finanziaria del relativo stanziamento;
- codifica della risorsa;
- generalità del debitore;
- somma da riscuotere;
- causale;
- eventuali vincoli di destinazione delle somme;
- data di emissione.

2. L'ordinativo di incasso è sottoscritto dal Responsabile del servizio finanziario, ovvero in caso di assenza o impedimento, dal funzionario supplente.

3. Gli ordinativi di incasso sono trasmessi al Tesoriere per la riscossione, con apposito elenco numerato e datato; sono annotati nelle scritture contabili alla corrispondente risorsa o capitolo di bilancio, distintamente per le entrate in conto competenza e per quelle in conto residui.

4. Il Tesoriere non può ricusare la riscossione di somme versate a favore dell'Ente, senza la preventiva emissione dell'ordinativo.

5. Deve darne immediata comunicazione all'Ente, entro il decimo giorno successivo, per consentirne la regolarizzazione, da effettuarsi ***entro 15 giorni e comunque non oltre la fine del mese in corso.***

ART. 13
Versamento delle entrate
(Art. 25 comma 3)

1. Il versamento rappresenta la fase conclusiva dell'entrata e consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente, attraverso il Tesoriere.

2. Le entrate riscosse dai funzionari incaricati della riscossione, denominati agenti contabili, a ciò autorizzati con formale deliberazione della Giunta, sono versate al Tesoriere entro quindici giorni e comunque ***non oltre la scadenza del mese in corso***, previa emissione di regolari ordinativi di incasso, fatte salve diverse disposizioni legislative.

3. I funzionari incaricati della riscossione sono responsabili delle somme di cui devono curare la riscossione e rispondono personalmente dell'eventuale prescrizione del credito e di ogni altro danno arrecato all'ente per incuria o mancata diligenza nell'esercizio delle attribuzioni loro affidate.

SEZIONE II[^]
PROCEDURA DELLA SPESA

ART. 14
Utilizzo del fondo di riserva
(Art. 8 comma 2)

1. Nel bilancio di previsione è iscritto, tra le spese correnti, un fondo di riserva da quantificare e utilizzare secondo le modalità previste all'art. 8 del D.Lvo 77/95.

2. I prelievi sono disposti con deliberazioni della Giunta, non soggette al controllo preventivo di legittimità, da adottarsi entro il termine dell'esercizio. Tali deliberazioni devono essere comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta consiliare successiva alla loro adozione.

ART. 15

Prenotazione e impegno di spesa
(Art. 27 commi da 1 a7)

1. Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco, il Segretario ed i Responsabili dei servizi adottano atti di impegno nei limiti dei fondi previsti in bilancio e nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla Legge e dallo Statuto.

2. Il procedimento di impegno di spesa si realizza attraverso le seguenti condizioni:

- esistenza di una concreta obbligazione giuridica in forza della quale l'Ente sia tenuto a corrispondere ad un soggetto terzo una somma di danaro;
- esistenza dei presupposti di fatto e di diritto affinché l'Ente possa assumere un obbligo finanziario nei confronti dei terzi ;
- quantificazione, nel suo ammontare, di tale obbligo;
- determinazione del soggetto creditore dell'Ente;
- esistenza di una ragione, determinata dalle proprie funzioni istituzionali, ad assumere una obbligazione finanziaria;
- esistenza della relativa disponibilità finanziaria nel bilancio.

3. Costituiscono impegno di diritto, senza ulteriori atti formali, quelli relativi a spese dovute per:

- trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi;
- rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti compresi gli interessi di preammortamento e gli oneri accessori;
- altro titolo in base a contratti o disposizioni di legge.

4. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti e i provvedimenti relativi alla gara già adottati.

5. Si considerano impegnate le spese in conto capitale quando sono finanziate nei seguenti modi:

- con l'assunzione di mutui a specifica destinazione in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
- con quota dell'avanzo di amministrazione in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;
- con l'emissione di prestiti obbligazionari in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
- con entrate proprie in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate.

6. Si considerano altresì impegnati gli stanziamenti per le spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.

7. E' consentito assumere impegno di spesa sugli esercizi successivi, nei limiti previsti dagli stanziamenti del bilancio pluriennale.

Nel caso in cui alcune spese abbiano durata superiore a quella del bilancio pluriennale, di esse si tiene conto, prioritariamente, nella formulazione dei bilanci successivi.

8. E' consentito, nel corso della gestione finanziaria, assumere "prenotazioni" di impegno relativi a procedure in via di perfezionamento.

Tali prenotazioni costituiscono un vincolo sull'utilizzo degli stanziamenti di bilancio.

9. Ove non sia assunta, entro il termine dell'esercizio, una formale obbligazione di spesa alle condizioni previste dal comma 1° del presente articolo, la prenotazione decade e va a costituire economia sull'esercizio in corso, concorrendo, come tale, alla formazione del risultato della gestione.

10. Le somme stanziare e non impegnate entro il termine dell'esercizio, le minori spese sostenute rispetto l'impegno assunto, da verificarsi in sede di liquidazione, costituiscono economie di spesa e, come tali, concorrono alla determinazione del risultato della gestione.

ART. 16

Formazione e sottoscrizione dell'impegno di spesa

(Art. 27 commi 8 e 9)

1. Gli atti relativi alle prenotazioni di impegno, di cui al comma 7 dell'articolo che precede, e quelli relativi alle tipologie di impegno contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo, sono inviati dal Responsabile del procedimento, ovvero dal Responsabile del Servizio interessato al Responsabile del Servizio Finanziario affinché vengano rilevati mediante apposita registrazione contabile non oltre il terzo giorno successivo alla loro esecutività o perfezionamento.

2. Sono abilitati a sottoscrivere gli impegni di spesa i Responsabili dei servizi, o, in caso di loro assenza o impedimento, i dipendenti competenti per materia, ai quali la Giunta ha conferito, con propria deliberazione, le risorse da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.

3. Tali atti, denominati "determinazioni" devono contenere, in apposito fascicolo allegato, i documenti che motivano e giustificano la loro adozione e devono essere classificati in ordine cronologico, secondo l'ufficio di provenienza.

4. Le "determinazioni" sono soggette al parere di regolarità contabile e di legittimità, nonché dell'attestazione della copertura finanziaria, rilasciati ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 142/90.

ART.17

Liquidazione della spesa

(Art. 28)

1. La liquidazione della spesa è effettuata dal Responsabile del Servizio che ha dato esecuzione al provvedimento, sulla base dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore, previo accertamento del regolare adempimento dell'obbligazione giuridica assunta.

2. La determinazione del Responsabile del Servizio, con cui viene liquidata la spesa è trasmessa, corredata dei documenti giustificativi, al Responsabile del Servizio finanziario per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

ART. 18

Formazione e sottoscrizione del Mandato di Pagamento

(Art. 29 comma 2)

1. L'emissione dei mandati di pagamento compete al Servizio Finanziario, che è tenuto altresì alla verifica della sussistenza delle procedure di impegno e di liquidazione, e alle operazioni di annotazione nelle scritture contabili, con riferimento all'intervento o al capitolo di spesa del bilancio annuale, distintamente per le spese in conto competenza e per quelle in conto residui.

2. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario, ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal funzionario supplente, unitamente al Responsabile del Servizio che ha curato il procedimento di spesa ed è trasmesso al tesoriere.

3. I mandati di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:

- numero progressivo;
- esercizio finanziario al quale si riferisce la spesa;
- numero dell'intervento o del capitolo di bilancio cui si riferisce la spesa, con l'indicazione della situazione finanziaria del relativo stanziamento;
- codice dell'intervento o del capitolo;
- generalità complete del creditore, compreso il Codice Fiscale o Partita IVA;
- importo da pagare, in cifre e lettere;
- modalità di pagamento (indicate dal creditore);
- causale della spesa;
- estremi dell'atto esecutivo che autorizza l'erogazione della spesa;
- data di emissione.

4. Nel caso di pagamento di spese derivanti da ingiunzioni, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, effettuate direttamente dal Tesoriere senza la preventiva emissione del mandato, il Tesoriere deve darne immediata comunicazione affinché sia provveduto alla regolarizzazione entro 15 giorni successivi e, comunque, ***non oltre il termine del mese in corso***.

SEZIONE III

VARIAZIONI, ASSESTAMENTI E DEBITI FUORI BILANCIO

ART. 19

Variazioni al Piano Esecutivo della Gestione

(Art. 19 commi 1 e 2)

1. Le variazioni al piano esecutivo di gestione sono adottate con deliberazione della Giunta entro il ***15 dicembre di ogni anno***.

2. Al Responsabile del Servizio, al quale è attribuita la gestione attuativa del piano, compete la proposta di modifica alle dotazioni assegnatagli con il piano medesimo.

3. La proposta del Responsabile del Servizio dovrà contenere:

- dettagliate e analitiche valutazioni che motivino la necessità di modifica del piano;
- contenuto della proposta alternativa od aggiuntiva ed illustrazione dei risultati derivanti dal cambiamento di strategia;
- il parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile ed al mantenimento degli equilibri di bilancio.

4. Detta proposta viene inviata, a cura del proponente, in forma di comunicazione alla Giunta, nella prima seduta utile; la Giunta deve esprimersi nei dieci giorni successivi motivando eventuali dinieghi.

5. Qualora le variazioni al piano esecutivo della Gestione comportino modifiche negli stanziamenti degli interventi della spesa e delle risorse dell'entrata, la competenza delle variazioni medesime spetta al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 17 del D.Lvo 77/95, da adottarsi necessariamente *entro il 30 novembre 1996*.

ART. 20

Ricognizione e assestamento di Bilancio

(Art. 17 comma 8 e Art. 36 comma 2)

1. *Entro il 30 settembre di ogni anno* il Consiglio Comunale è tenuto ad effettuare una ricognizione generale sullo stato di attuazione dei programmi.

2. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 37, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è sottoposta al controllo di legittimità dell'organo regionale di controllo ed è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. La mancata adozione di tali provvedimenti di riequilibrio, qualora dovuti, è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 39 - comma 1, lettera c) della Legge 142/90, con l'applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

4. Il Consiglio adotta, *entro il 30 novembre di ogni anno*, una deliberazione di variazione di "assestamento generale" con cui verifica tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, al fine di certificare il pareggio del bilancio.

ART. 21

Riconoscimento dei debiti fuori Bilancio

(Art. 37 comma 1)

1. *Entro il 30 settembre di ogni anno*, il Consiglio Comunale riconosce la legittimità di debiti fuori bilancio, ove esistano, risultati da:

- sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive;
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali ed istituzioni, nei limiti degli obblighi statutari, convenzioni o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo del pareggio del bilancio (Art. 23 Legge 142/90) ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ripiano delle perdite, nei limiti e nelle forme previsti dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza, per opere di pubblica utilità;
- fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori, funzionari o dipendenti dell'ente.

2. L'utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione risultante dalla chiusura dell'ultimo rendiconto approvato è proritariamente destinato, ai sensi dell'art. 31 - comma 2 del D.Lgvo 77/95, al finanziamento delle suddette spese.

3. E' altresì consentito l'utilizzo di proventi derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali e, in caso di motivata indisponibilità di ulteriori risorse finanziarie, il ricorso all'accensione di apposito mutuo.

4. Il pagamento dei predetti debiti può avvenire in misura rateizzata, non oltre il terzo anno, compreso quello in corso, con un piano concordato, con i creditori.

CAPO IV CONTROLLO DELLA GESTIONE

SEZIONE I ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO

ART.22 Struttura e disciplina del controllo di gestione (Art. 39 comma 1)

1. Il controllo della gestione è un processo dinamico ed integrato, mediante il quale l'Ente si assicura che le risorse vengano efficacemente ed efficientemente acquisite ed utilizzate nella realizzazione degli obiettivi.

2. Esso trae origine dalla definizione degli obiettivi politico-amministrativi da parte dell'organo di governo, si sviluppa attraverso la loro traduzione in interventi operativi, si concreta nella rilevazione di dati che servono a misurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la loro economicità.

3. E' pertanto riferito ai seguenti principali contenuti e requisiti dell'azione amministrativa:

- la coerenza, rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici;
- la compatibilità rispetto alle strutture gestionali interne ed ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni;
- l'adeguatezza rispetto le risorse finanziarie disponibili;
- l'efficacia delle modalità di attuazione prescelte rispetto alle alternative disponibili;
- l'efficienza dei processi di organizzazione e di gestione dei servizi.

4. Il controllo di gestione si svolge parallelamente e senza soluzione di continuità con l'attività gestionale, attraverso l'utilizzo di strutture organizzative -s servizio di controllo interno, centri di responsabilità, centri di costo e/o ricavo - e di meccanismi operativi - budget.

ART. 23 Istituzione e funzioni del servizio di controllo interno (Art. 20 D.Lvo 29/93)

Il "Servizio di controllo interno" è uno strumento di programmazione e di verifica del processo di controllo di gestione.

Esso deve:

- verificare, attraverso valutazioni comparative di costi e rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
- determinare, almeno annualmente, su indicazione dell'organo politico, i parametri di riferimento del controllo;
- riferire a cadenza trimestrale *entro il 31 marzo - 30 giugno e 30 settembre di ogni anno*, i risultati della sua attività agli organi di direzione politica.

2. Il Servizio di Controllo Interno ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, in ogni forma, informazioni agli uffici.

Inoltre:

- collabora attivamente con i responsabili dei servizi, al fine di attuare il più efficace, economico e tempestivo sistema di controllo direzionale.
Come tale rappresenta uno strumento di supporto e di guida della gestione, al fine del raggiungimento dei risultati ad ognuno assegnati;
- opera in posizione di " staff" nei confronti degli organi di direzione politica dell'Ente e, come tale, dispone di indipendenza ed autonomia di azione.

3. E' consentita la stipula di convenzioni o di forme diverse di collaborazione con altri Enti per l'esercizio della funzione del controllo di gestione.

SEZIONE II

PROCEDURE E STRUMENTI DI CONTROLLO

ART. 24

Fasi, articolazione, organizzazione e procedura di controllo di gestione.

(Art. 40 commi 1, 2, e 3)

1. Il controllo di gestione si sviluppa in più fasi operative;
- una prima fase preventiva, che opera a livello di programmazione generale di carattere strategico;
 - una fase concomitante, in cui l'attività di controllo entra nel merito dell'azione da svolgere;
 - una fase consuntiva, che si conclude alla fine del periodo di programmazione.

2. La prima fase è finalizzata ad impostare, sulla base delle direttive dell'organo politico, un sistema di obiettivi a breve termine, da assegnare ai Responsabili dei servizi in cui si articola la struttura organizzativa dell'Ente.

3. Con la seconda fase vengono confrontati i risultati attesi con quelli effettivamente raggiunti e viene definita la misura degli scostamenti rilevati, al fine di ricercare i motivi di tali differenze e individuare le più opportune azioni correttive.

Tale fase si svolge attraverso la rilevazione dei costi e dei proventi dei singoli servizi e centri di costo, ove previsti e l'elaborazione di relazioni periodiche, riferite all'attività complessiva dell'Ente.

4. La terza fase consente di verificare il risultato della gestione nella sua complessità al fine di migliorare la programmazione dei futuri esercizi e valutare e premiare la professionalità dei vari responsabili.

5. I meccanismi operativi primari che intervengono nell'attivazione del sistema di controllo di gestione sono pertanto:

- un metodo di programmazione generale di carattere strategico, su cui innestare e sviluppare un articolato sistema di programmazione operativa, da quantificare in termini di budget;
- un sistema informativo, finalizzato alle scelte da compiere e al controllo delle iniziative intraprese;
- un sistema incentivante e di motivazione delle risorse umane, fondato sul riconoscimento dei risultati conseguiti.

6. Il controllo di gestione si svolge in riferimento ai singoli servizi o centri di costo, ove individuati, rapportando risorse acquisite e costi sostenuti ai parametri gestionali dei servizi degli Enti Locali, indicati nell'art. 70 del D.Lvo 77/95.

ART. 25

Parametri per la verifica dell'efficienza e dell'efficacia dell'Azione Amministrativa.

(Art. 70 comma 6)

1. La Giunta può definire, uniformandoli a quelli individuati dal Regolamento previsto all'Art. 114 del D.Lvo 77/95, ulteriori parametri di efficienza ed efficacia con valenza triennale, per il riscontro dell'attività gestionale di alcuni servizi.

CAPO V

SERVIZIO DI TESORERIA

SEZIONE I

ART. 26

Procedure di gara per l'affidamento del servizio

(Art. 52 - comma 1)

1. L'oggetto del servizio e i rapporti con il Tesoriere sono stabiliti e disciplinati dalla Legge, dal presente Regolamento e da apposita Convenzione.

2. L'affidamento del Servizio di Tesoreria, fatto salvo quanto previsto all'art. 50 - comma 2 del D.Lvo 77/95, avviene attraverso gara ad evidenza pubblica con il ricorso alla procedura della licitazione privata, o a quella dell'appalto concorso.

3. Il capitolato d'onere dovrà contenere:

- tempi di gara
- forme di pubblicità
- durata del contratto
- modalità e tempi della procedura
- criteri di aggiudicazione.

4. Nel caso in cui non pervengano offerte, o quelle pervenute non risultino coerenti con quanto richiesto attraverso l'esperimento della procedura ufficiale della licitazione, l'affidamento del servizio è effettuato a seguito di gara nella forma della procedura negoziata (trattativa privata).

SEZIONE II

RAPPORTI CON IL TESORIERE

ART 27

Fornitura dei modelli, registrazione delle entrate **comunicazione e prova delle riscossioni**

(Art. 52 - comma 2)

1. Il Tesoriere cura la regolare tenuta e registrazione di tutte le operazioni di riscossione delle entrate.

2. A tal fine deve predisporre, a proprie spese, i modelli ufficiali consistenti nella quietanza di Tesoreria e nella ricevuta, contenente gli estremi identificativi per le operazioni relative alla riscossione di depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali.

3. La suddetta modulistica sarà impostata per l'utilizzo in procedure meccanizzate o in alternativa, ricorrendo al tradizionale bollettario e sarà preventivamente vidimata da parte dell'Ente. La registrazione delle entrate avviene giornalmente sul giornale di cassa.

4. Nel caso in cui trattasi di entrata riscossa senza ordinativo di incasso, il Tesoriere è tenuto a richiedere la causale del versamento e a registrare sul giornale di cassa tale entrata come provvisoria.

5. Il Tesoriere è tenuto a dare di ciò comunicazione all'Ente, entro il terzo giorno successivo ai fini della regolarizzazione da effettuarsi entro 15 (quindici) giorni e comunque non oltre **la fine del mese in corso**.

6. Il Tesoriere invia mensilmente all'Ente copia del giornale di cassa, con l'indicazione delle operazioni effettuate; l'Ente deve comunicare **entro dieci giorni** al Tesoriere, eventuali discordanze rilevate.

7. Il Tesoriere invia, con periodicità mensile copia delle quietanze di riscossione rilasciate, a prova documentale delle operazioni eseguite.

ART. 28

Gestione titoli e valori

(Art. 63 comma 3)

1. Il Tesoriere cura la custodia dei titoli, dei valori e dei depositi di pertinenza dell'Ente, costituiti da:

- titoli direttamente di proprietà dell'Ente;
- depositi di somme, valori o titoli, versati da terzi, in relazione ad impegni assunti con l'Ente, a garanzia del loro adempimento.

2. Le operazioni di movimento di titoli di proprietà dell'Ente sono autorizzate con deliberazione di indirizzo della Giunta; gli adempimenti conseguenti sono di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario.

3. Le operazioni di riscossione dei depositi di somme, valori o titoli, versati da terzi, sono autorizzate con determinazione del Responsabile dei Servizi interessati.

4. Il Responsabile del Servizio Finanziario inquadrato nella VII^a q.f. o in sua assenza il dipendente inquadrato nella VI^a q.f. provvede all'emissione dei corrispondenti ordinativi di riscossione e mandati di pagamento.

ART. 29
Verifiche di cassa
(Art. 64 - comma 2)

1. Per provvedere alla ricognizione dello stato delle riscossioni e dei pagamenti, nonché della gestione dei fondi economici e degli altri agenti contabili, l'organo di revisione effettua con periodicità trimestrale apposite verifiche ordinarie di cassa, con la partecipazione del Segretario e del Responsabile del Servizio Finanziario.

2. Ad ogni cambiamento del Sindaco deve effettuarsi, inoltre, una verifica straordinaria di cassa, con l'intervento del Sindaco cessante e di quello subentrante.

3. Il Sindaco, o l'Assessore da esso delegato, può effettuare verifiche straordinarie di cassa, con le stesse modalità previste nel paragrafo che segue.

4. Di ogni operazione di verifica di cassa, sia ordinaria che straordinaria, viene redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli intervenuti.

5. Copia dei verbali, da redigere in triplice esemplare, è consegnata al Tesoriere, all'Organo di Revisione e il terzo esemplare viene conservato agli atti dell'Ente.

CAPO VI
RENDICONTO DELLA GESTIONE

SEZIONE I
PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL RENDICONTO

ART. 30
Procedura per la predisposizione del rendiconto
(Art. 69 comma 2 e Art. 105 Lett. d)

1. Il rendiconto della gestione comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, che rilevano rispettivamente i risultati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale, con le modalità previste agli artt. 70, 71 e 72 dell'ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali.

2. Il Tesoriere è tenuto alla resa del conto della propria gestione di cassa entro il termine del **28 febbraio di ogni anno**, secondo le modalità previste dall'art. 67 del D.Lvo 77/95.

3. Entro lo stesso termine devono rendere il conto delle rispettive gestioni l'economista e gli agenti contabili, secondo le modalità previste dall'art. 75 del D.Lvo 77/95.

4. Il Servizio Finanziario redige, dopo aver verificato il Conto del Tesoriere, dell'Economista e degli agenti contabili, entro il **30 aprile di ogni anno**, il verbale di chiusura dell'esercizio, che deve

contenere le riscossioni e i pagamenti effettuati, nonché la consistenza dei residui attivi e passivi, lo stato degli inventari e la situazione patrimoniale complessiva.

5. La Giunta adotta la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e dello schema di conto consuntivo, corredata della relazione illustrativa di cui all'art. 73 del D.Lvo 77/95.

6. La suddetta proposta viene immediatamente inviata all'esame dell'organo di revisione, che deve predisporre apposita relazione **entro 20 giorni** decorrenti dalla trasmissione della citata proposta.

7. La proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto, dei relativi allegati, corredata della relazione dell'Organo di revisione, viene messa a disposizione dei componenti dell'Organo Consiliare **entro il 10 giugno di ogni anno** con apposita comunicazione del Sindaco.

8. Il Consiglio delibera il rendiconto della gestione **entro il 30 giugno successivo**, salvo diversi termini di legge.

9. Il Segretario trasmette all'Organo Regionale di Controllo il rendiconto deliberato, secondo le modalità e i termini previsti dalla Legge Regionale, ai sensi dell'art. 46 della Legge 142/90.

10. Ove ricorrano i casi previsti all'art. 69 - comma 3 del D.Lvo 77/95 (enti superiori agli 8.000 abitanti o disavanzo di gestione) la delibera di rendiconto, corredata degli allegati di legge è trasmessa, **entro i 30 giorni dall'avvenuta esecutività**, alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti per il referto al Parlamento di cui all'art.13 della Legge 786/81.

11. Il legale rappresentante dell'Ente è tenuto a trasmettere, **entro i 30 giorni dall'avvenuta esecutività**, la delibera del rendiconto alla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti, corredata del conto del Tesoriere e degli altri agenti contabili, ai sensi degli artt. 67 e 75 del D.Lo 77/95.

ART. 31

Conti economici di dettaglio per servizi e per centri di costo

(Art. 71 - comma 8)

1. Il Conto economico evidenzia le componenti positive e negative dell'attività dell'Ente, dettagliatamente per servizi e/o centri di costo, soggetti alle procedure del controllo di gestione previste ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento.

2. L'impianto dei centri di costo, per servizi, è definito nel piano esecutivo di gestione di cui all'art. 10 del presente regolamento.

ART. 32

Conto Patrimoniale beni mobili non inventariabili

(Art. 72 - comma 8)

1. Non sono inventariabili i beni materiali e gli oggetti di facile consumo o di modico valore individuati secondo i criteri che seguono:

- si intendono beni di facile consumo quelli aventi le caratteristiche di non durabilità nel corso del tempo, tali da non consentire un'agevole inventariazione per il loro consumo, nelle more di aggiornamento degli inventari.

Sono costituiti da beni ad utilità immediata e da beni ad utilità ripetuta, il cui ciclo di utilizzo ha durata inferiore all'anno;

- Si intendono beni di modico valore quelli per i quali l'operazione di inventariazione potrebbe comportare l'impiego di energie superiori al valore dei beni medesimi, anche se trattasi di beni di lunga durata.

Sono costituiti da beni destinati ad essere utilizzati durevolmente ed il cui costo unitario di acquisto è inferiore a .

3. La consistenza e la movimentazione dei beni mobili non inventariabili è dimostrata dalle specifiche registrazioni di carico e di scarico a cura dell'Economo o di altro agente responsabile designato.

4. Costituiscono documenti di carico i buoni d'ordine e relativi buoni di consegna o bolle di accompagnamento; costituiscono titoli o documenti di scarico le richieste di prelievo pervenute dai vari uffici e servizi, compilate e sottoscritte dai richiedenti e vistate dai responsabili dei servizi interessati.

ART. 33

Consegnatari dei beni

(Art. 75 comma 1 e 2)

1. I beni mobili e immobili sono dati in consegna al Responsabile del Servizio, designato con deliberazione della Giunta, il quale risponde di qualsiasi danno che possa derivare all'Ente per effetto delle sue azioni od omissioni. Tale deliberazione contiene l'elenco dei beni dati in consegna e dei quali il consegnatario è responsabile, fino a quando non ne ottenga formale scarico.

2. Il consegnatario provvede alle registrazioni inventariali, e di tutte le variazioni che si verificano a seguito di trasformazioni, aumenti o diminuzioni nella consistenza e nel valore dei beni di cui è responsabile, sulla scorta di specifici provvedimenti.

3. Il scarico è disposto con deliberazione della Giunta, da comunicare all'interessato. Non è ammesso scarico nel caso di danno patrimoniale arrecato per distruzione, perdita, furto, cessione o altre cause, dovute a provata negligenza o colpa grave nella gestione e conservazione dei beni; in tal caso il risarcimento del danno è posto a carico dell'agente responsabile.

4. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio i consegnatari dei beni devono rendere il conto della loro gestione all'Ente ai fini degli adempimenti previsti all'art. 75 - comma 1 dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.

ART. 34

Relazione dell'organo di revisione

(Art. 105 - comma 1 lett. d)

1. **Entro il 10 giugno di ogni anno** l'organo di revisione è tenuto a redigere la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione, approvata e sottoposta al suo esame dalla Giunta.

2. Tale relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonchè rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione consistenti:

- nella valutazione di tempi, modalità e qualità dei servizi prestati;
- nel più ottimale utilizzo di beni e risorse per il raggiungimento degli obiettivi politico-amministrativi;
- nella valutazione di costi e ricavi, in rapporto ai servizi resi.

3. A tal fine l'organo di revisione può accedere agli atti e documenti dell'Amministrazione, nonchè richiedere ogni informazione utile all'espletamento del mandato, concordando le relative modalità con il Segretario dell'Ente.

SEZIONE II

CONSOLIDAMENTO DEI RISULTATI DI GESTIONE

(Art. 2- comma 2 e Art. 72 - comma 6)

ART. 35

Conto Consolidato

1. Al fine di assicurare la conoscenza globale della gestione e dei risultati economici dell'Ente e delle sue aziende speciali ed istituzioni, società per azioni a prevalente capitale pubblico locale (art. 22 Legge 142/90) società per azioni non a prevalente capitale pubblico locale (art. 12 Legge 498/92) e Consorzi, ai quali l'Ente medesimo eventualmente partecipa, è predisposto un conto consolidato, che espone la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico degli enti anzidetti, astraendola dai rispettivi documenti contabili di chiusura della gestione.

2. Per esigenze di aggregazione, viene assunta come struttura del conto consolidato quella del conto economico e del conto del patrimonio, così come rispettivamente previste agli artt. 71 e 72 del D.Lvo 77/95.

SEZIONE III

CONTABILITA' ECONOMICA E SCRITTURE CONTABILI

ART. 36

Struttura e articolazione del sistema di scritture contabili

(Art. 74)

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio, devono consentire di rilevare, per ciascuna risorsa, intervento, capitolo, quali unità elementari, sia per competenza, sia per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonchè la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

2. Il conto del bilancio è funzionale alla determinazione della consistenza finale del conto di cassa, dell'ammontare dei residui attivi e passivi e del saldo complessivo della gestione (avanzo o disavanzo di amministrazione).

3. Le scritture economiche, in conformità alle norme che disciplinano l'ordinamento contabile degli Enti Locali, devono consentire la classificazione dei flussi economici per servizi, centri di costo e centri di responsabilità, da definirsi in relazione alle scelte di organizzazione degli uffici, nonché per conti economici.

4. Il conto economico deve dare dimostrazione del risultato economico conseguito nell'esercizio.

5. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione e il valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel corso dell'anno, per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio. Per le attività esercitate in regime di impresa, o attività commerciali, le scritture finanziarie e patrimoniali devono essere opportunamente integrate con specifiche registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini I.V.A. (registri delle fatture emesse, delle fatture ricevute, dei corrispettivi), in osservanza alle particolari disposizioni in materia, vigenti nel tempo, ed alle quali si fa espresso rinvio per i relativi adempimenti, nel rispetto degli obblighi fiscali a carico dell'Ente.

6. Per la tenuta delle scritture suddette l'Amministrazione può avvalersi, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione automatica dei dati, ai fini della semplificazione delle procedure e della migliore produttività del servizio.

CAPO VII REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

SEZIONE I

ART. 37

Nomina e cessazione dei revisori *(art. 100 e seguenti)*

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei membri un revisore dei Conti scelto:

- a) tra gli iscritti al registro dei Revisori contabili
- b) tra gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti
- c) tra gli iscritti nell'Albo dei Ragionieri.

2. Della sua nomina sarà data comunicazione al Ministero dell'Interno e al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ed al Tesoriere **entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività** della delibera di nomina.

3. L'organo di revisione dura in carica **tre anni** a decorrere dalla data di esecutività della delibera ed è rieleggibile per una sola volta.

4. Il Revisore è revocabile per inadempienze e per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto.

5. Inoltre cessa dall'incarico per :
- decesso
 - impedimento permanente, che si protrae per la durata residuale dell'incarico
 - impedimento temporaneo, che possa pregiudicare la normale funzionalità dell'Ente, superiore ai 30 (trenta) giorni.

ART.38
Limiti agli incarichi di revisore
(Art. 104 comma 1)

1. Il revisore del Comune di Cavallermaggiore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra cui:

- non più di quattro in Enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e Comunità Montane;
- non più di tre in Enti con popolazione tra 5.001 e 99.999 abitanti;
- non più di uno in Enti con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e Province.

ART. 39
Collaborazione con il Consiglio Comunale
(Art. 105 comma 1 lett. a)

1. L'Organo di revisione esercita le funzioni previste dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, nonché quelle previste dagli artt. 4 e 5 del DM. 4/10/91 e dall'art. 105 del D.Lvo 77/95, che prevedono:

- attività di collaborazione con l'organo consiliare, avente per oggetto le materie relative agli atti fondamentali di competenza del Consiglio, stabilite dall'art. 32 della Legge 142/90;
- funzione consultiva, da tradursi in parere, sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti ad essa allegati, nonché sulle variazioni di bilancio e sulla deliberazione di verifica degli equilibri di cui all'art. 36 del D.Lvo 77/95 e su quella di assestamento generale da effettuarsi ai sensi dell'art. 17 dello stesso decreto;
- vigilanza sulla regolarità contabile finanziaria ed economica della gestione, da espletarsi anche con tecniche motivate di campionamento. Tale vigilanza attiene alla validità e alla correttezza degli atti alla loro rispondenza ai principi normativi e alla loro opportunità economica.
- relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione, da redigere entro il termine previsto all'art. 29 del presente regolamento, e cioè **non oltre il 10 giugno di ogni anno**;
- referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali, ove si configurino ipotesi di responsabilità (Procura della Repubblica, Procura della Corte dei Conti);
- verifiche di cassa nei confronti del Tesoriere e degli altri agenti contabili;
- facoltà di operare ispezioni e controlli individuali.

2. L'Organo di revisione può essere invitato dal Presidente del Consiglio a partecipare alle sedute dell'organo consiliare.

3. Vengono inoltre trasmessi all'Organo di revisione:

- le decisioni di annullamento delle delibere, da parte del Comitato Regionale di Controllo;
- le attestazioni di assenza di copertura finanziaria sulle delibere di spesa, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

- i pareri negativi di regolarità contabile, sulle delibere di spesa, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

ART. 40
Mezzi e strumenti dell'Organo di Revisione
(Art. 105 comma 3)

1. All'organo di revisione vengono messe a disposizione le risorse umane e strumentali, di supporto allo svolgimento dell'attività illustrata all'art. 37 del presente Regolamento.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 41
Ammortamento di alcuni beni mobili
(Art. 117 comma 2)

1. In fase di prima applicazione dell'art. 116 del D.Lvo 77/95, i beni mobili non registrati, di proprietà dell'Ente, si ritengono interamente ammortizzati se acquisiti da oltre un quinquennio dalla data di completamento degli inventari e, come tali, risultano non valutabili ai fini dell'iscrizione nell'apposito intervento del servizio della relativa quota di ammortamento.

2. Sono beni mobili non registrati quelli previsti agli artt. 812 u.c. e 814 del Codice Civile.

3. I coefficienti di ammortamento previsti dall'ordinamento contabile sono applicati al costo di acquisto dei beni inventariati a decorrere dal 1° gennaio 1992, suddivisi per anno di acquisizione a tipologia di beni ammortizzabili.

ART.42
Rinvio a disposizioni legislative

1. Sono fatte salve e si applicano le vigenti disposizioni legislative, non contemplate dal presente Regolamento.

ART. 43
Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, divenuto esecutivo, sarà consegnato al Segretario Comunale, ai Responsabili dei servizi, all'Economo, al Tesoriere e agli agenti contabili, all'Organo di revisione, per la conforme osservanza delle disposizioni disciplinanti le rispettive competenze.

2. A norma dell'art. 25 della Legge 27/12/1985 n. 816 e successive modificazioni, copia del Regolamento medesimo sarà tenuta a disposizione degli amministratori e dei cittadini affinché possano prenderne visione in qualsiasi momento.

ART. 44
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esito favorevole del controllo preventivo di legittimità, da parte del competente organo regionale e dopo l'esperimento delle modalità di pubblicazione previste per legge.

2. Da tale data si intenderanno abrogate e sostituite le previgenti disposizioni regolamentari in materia.

CAPO IV CONTROLLO DELLA GESTIONE

SEZIONE II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO

Art. 22	Struttura e disciplina del controllo di gestione
Art. 23	Istituzione e funzioni del servizio di controllo interno

SEZIONE II PROCEDURE E STRUMENTI DI CONTROLLO

Art. 24	Fasi, articolazione, organizzazione e procedura di controllo di gestione
Art. 25	Parametri per la verifica dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

CAPO V SERVIZIO DI TESORERIA

SEZIONE I PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 26	Procedure di gara per l'affidamento del servizio
---------	--

SEZIONE II RAPPORTI CON IL TESORIERE

Art. 27	Fornitura dei modelli, registrazione delle entrate, comunicazione e prova delle riscossioni
Art. 28	Gestione titoli e valori
Art. 29	Verifiche di cassa.

CAPO VI RENDICONTO DELLA GESTIONE

SEZIONE I *PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL RENDICONTO*

Art. 30	Procedura per la predisposizione del rendiconto
Art. 31	Conti economici di dettaglio per servizi e per centri di costo
Art. 32	Beni mobiliari non inventariabili
Art. 33	Consegnatari dei beni
Art. 34	Relazione dell'organo di revisione

SEZIONE II *CONSOLIDAMENTO DEI RISULTATI DELLA GESTIONE*

Art. 35	Conto consolidato
---------	-------------------

SEZIONE III *CONTABILITA' ECONOMICA E SCRITTURE CONTABILI*

Art. 36	Struttura e articolazione del sistema di scritture contabili
---------	--

CAPO VII REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

SEZIONE I *NOMINA E CESSAZIONE DEI REVISORI*

Art. 37	Cessazione per impedimento
Art. 38	Limiti agli incarichi di revisione
Art. 39	Collaborazione con il Consiglio Comunale
Art. 40	Mezzi e strumenti dell'organo di revisione

CAPO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41	Ammortamento di alcuni beni mobili
Art. 42	Rinvio a disposizioni legislative
Art. 43	Pubblicità del regolamento
Art. 44	Entrata in vigore del regolamento